



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 569

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 18, comma 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1: "Autorizzazione allo scioglimento della AEROGEST S.r.l. e contestuale autorizzazione alla sottoscrizione del Patto parasociale con CCIAA Verona, Provincia di Verona e Comune di Verona al fine di garantire la gestione unitaria delle partecipazioni pubbliche nella società Aeroporto Valerio Catullo S.p.A."

Il giorno **09 Aprile 2021** ad ore **10:14** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione n. 940 d.d. 9 giugno 2014 la Giunta provinciale ha deliberato, ai sensi degli articoli 32 della L.p. n. 1/2014 e 33 della L.p. n. 3/2006, la costituzione della Società a responsabilità limitata denominata "Aerogest s.r.l.", approvandone lo Schema di Statuto (allegato alla stessa) e autorizzando il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità alla stipula dell'atto costitutivo nonché alla sottoscrizione della quota di euro 45.398,67 del capitale sociale della società stabilito in euro 150.000.

Con atto di data 18 giugno 2014 redatto dal dott. Gabriele Noto, notaio in Verona, repertorio n. 19902 raccolta n. 10207 è stata costituita la società Aerogest S.r.l..

La società è stata costituita, dalla Camera di Commercio di Verona (39,050%), dalla Provincia Autonoma di Trento (30,266%), dalla Provincia di Verona (20,706%) e dal Comune di Verona (9,978%), allo scopo di gestire la partecipazione nella società Aeroporto Catullo S.p.A. così da rafforzare il legame territoriale tra gli enti pubblici interessati e orientare gli obiettivi e le strategie societari inerenti la gestione degli scali aeroportuali di Verona – Villafranca e di Brescia – Montichiari.

Ai sensi dell'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 la razionalizzazione societaria va adottata quando ricorrono i presupposti in essa previsti.

Con deliberazione n. 2019 d.d. 4 dicembre 2020 “Approvazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1”, la Giunta provinciale ha stabilito che “... nell'ambito della finalità di generale razionalizzazione delle partecipazioni societarie AEROGEST s.r.l. venga posta in liquidazione e sostituita nelle sue funzioni di presidio della gestione unitaria delle partecipazioni della società Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., che verranno assegnate ai singoli soci, da appositi accordi di collaborazione e/o patti parasociali tra gli enti pubblici stessi quali soci dell'attuale AEROGEST s.r.l.. Si fissa nel 31 dicembre 2022 il termine massimo entro cui chiudere AEROGEST s.r.l. e sottoscrivere i sostitutivi atti convenzionali fra le parti pubbliche.”.

Allo stato attuale, lo scioglimento e messa in liquidazione di Aerogest S.r.l., viene considerato passaggio funzionale, dentro un quadro di relazioni intessute con gli altri soci pubblici dell'area veronese, alla successiva adesione dei soci pubblici all'aumento di capitale sociale della Aeroporto V. Catullo S.p.A. (in quanto, in assenza di tale operazione, la sottoscrizione da parte dei soci pubblici dell'aumento di capitale della Aeroporto V. Catullo S.p.A. non sarebbe possibile causa le perdite cumulate da Aerogest nell'ultimo triennio).

L'aumento di capitale in questione è finalizzato a sostenere la ripartenza dell'Aeroporto mediante l'attuazione degli investimenti programmati dalla Aeroporto V. Catullo S.p.A. (in particolare il progetto Romeo sull'aereo terminal pro 2026) e la sottoscrizione dello stesso da parte dei soci pubblici è ritenuta necessaria al fine di mantenere, in questa fase (pandemica e post) di crisi aeroportuale, invariata la partecipazione al capitale così da consentire, in seguito alla ripresa a pieno regime dell'attività della Aeroporto V. Catullo S.p.A., un riapprezzamento del valore della partecipazione pubblica medesima, consentendo nonché future scelte di governance maggiormente strategiche per la Provincia Autonoma di Trento stessa.

In esito allo scioglimento della Aerogest S.r.l. le azioni di Aeroporto Catullo S.p.A., a suo tempo conferite alla scioglienda società dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla CCIAA Verona, dalla Provincia di Verona e dal Comune di Verona, verranno attribuite ai soggetti in passato conferenti in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta in Aerogest S.r.l..

Preso atto che la partecipazione della Provincia Autonoma di Trento in Aerogest S.r.l. è pari al 30,266% del capitale sociale, alla stessa, in esito allo scioglimento di Aerogest S.r.l., verranno attribuite n. 338.391 azioni della Aeroporto Catullo S.p.A. pari al 14,230% del capitale sociale di quest'ultima.

Vista la prossima seduta dell'assemblea straordinaria dei soci prevista per il 15 aprile 2021, con all'ordine del giorno la proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Aerogest S.r.l.

Considerando che, successivamente allo scioglimento e messa in liquidazione di Aerogest S.r.l. e al trasferimento delle azioni della Aeroporto Catullo S.p.A. in favore dei soggetti di cui sopra, si renderà necessaria, nell'interesse pubblico, l'esigenza di coordinare la gestione delle partecipazioni e dei diritti sociali in Aeroporto Catullo S.p.A., al fine di garantire l'efficiente perseguimento delle finalità istituzionali dei soci, i soggetti pubblici coinvolti dalle operazioni in esame hanno manifestato la loro intenzione di sottoscrivere un patto parasociale, regolatorio dei rapporti tra gli stessi.

Preso atto della bozza di patto parasociale redatto dai soggetti di cui sopra, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, e condivisi i contenuti dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.p. n. 1/2005 ed in particolare l'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1;
- vista la bozza di patto parasociale allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di assentire allo scioglimento e la messa in liquidazione della Società a responsabilità limitata denominata "Aerogest s.r.l." sulla scorta delle motivazioni sopra addotte;
2. di autorizzare il legale rappresentante della Provincia Autonoma di Trento o suo delegato a votare nella prossima seduta dell'assemblea straordinaria di data 15 aprile 2021 lo scioglimento della Aerogest s.r.l., nonché la contestuale messa in liquidazione della stessa, e i conseguenti adempimenti;
3. di condividere e approvare il contenuto del patto parasociale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, redatto dagli attuali soci di Aerogest S.r.l. finalizzato a regolare i rapporti tra gli stessi, coordinando la gestione delle partecipazioni e

- dei diritti sociali in Aeroporto Catullo S.p.A., così da garantire l'efficiente perseguimento delle finalità istituzionali dei soci;
4. di autorizzare il legale rappresentante della Provincia Autonoma di Trento o suo delegato alla sottoscrizione del patto parasociale di cui sopra in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento;
 5. di demandare a successivo provvedimento la presa d'atto dell'avvenuta operazione di messa in liquidazione di Aerogest S.r.l. e la conseguente contabilizzazione della stessa sul bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:32

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Patti parasociali

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

BOZZA

Patti parasociali fra i soci di
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
con sede legale in Caselle di Sommacampagna (VR) P.I. 0084151033

Tra le parti

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in Verona, Corso Porta Nuova 96, P.I./C.F. 00653240234
 - Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante 15, P.I./C.F. 00337460224
 - Provincia di Verona, con sede in Verona, Via Franceschine 10, P.I./C.F. 00654810233
 - Comune di Verona, con sede in Verona, Piazza Bra' 1, P.I./C.F. 00215150236
- congiuntamente denominati anche i Soci o i Paciscenti

VISTO:

- L'art. 1, comma 2 e l'art. 4, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016;
- L'art. 9, comma 5 e l'art. 7, comma 1 del D.lgs. 175/2016;
- Gli articoli 2341bis e 2341ter c.c.

CONSIDERATO CHE:

- i Paciscenti erano soci di Aerogest srl nella quale gli stessi avevano conferito le loro partecipazioni già detenute in Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca spa (di seguito anche Aeroporto);
- Aerogest srl era una società holding pura avente come unica partecipazione Aeroporto con numero azioni 1.118.058 pari a 47,015%, e come oggetto sociale "l'attività di gestione della partecipazione nella società Aeroporto Catullo S.p.A., al fine di orientarne gli obiettivi e le strategie in rapporto all'interesse del territorio di riferimento dei soci pubblici" (art. 3 Statuto Aerogest srl);
- l'art. 20 del D.lgs. 175/2016 impone la razionalizzazione di società a partecipazione pubblica che, tra l'altro, risultino prive di dipendenti, nonché delle società a partecipazione pubblica che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio annuo inferiore ad euro 1 MLN o, in via transitoria, inferiore a euro 500.000,00;
- Aerogest srl, realizzando le condizioni previste dall'art. 20 d.lgs. 175/2016, era soggetta a operazioni di razionalizzazione;
- in considerazione della funzione di coordinamento delle partecipazioni dei Paciscenti in Aeroporto, i Soci avevano manifestato l'intenzione di non liquidare Aerogest srl;
- considerata l'intenzione dei Soci di conservare la partecipazione in Aerogest srl la CCIAA di Verona, d'intesa con gli altri Soci, aveva sottoposto al MEF un quesito / interpello con il quale si chiedeva "se Aerogest srl, quale società holding pura attraverso la quale gli Enti pubblici soci controllano la società di

gestione aeroportuale Aeroporto Valerio Catullo s.p.a., possa ricevere da tali Enti pubblici "aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie", al solo fine di sottoscrivere l'aumento di capitale nella Aeroporto Valerio Catullo s.p.a., nonostante Aerogest abbia registrato una perdita molto contenuta negli ultimi tre esercizi.";

- il MEF – Dipartimento del Tesoro - con nota prot. DT 63221 del 17/6/2019, trasmesso alla Camera di Commercio di Verona per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – con nota prot. DFP 56078 del 6/9/2019, ha riscontrato il quesito-interpello formulato dalla medesima Camera di Commercio di Verona evidenziando che la disposizione di cui all'art. 14, comma 5, del D.lgs. 175/2016 *"non lascia margini di valutazione in quanto vieta in maniera perentoria alla Amministrazioni socie di effettuare aumenti di capitali nei confronti di proprie partecipate, al ricorrere di reiterate perdite di esercizio. Nella fattispecie, la Aerogest S.r.l. ha registrato perdite negli anni 2016, 2017 e 2018 e, pertanto, un eventuale aumento di capitale effettuato dalle Amministrazioni socie, si porrebbe in contrasto con la normativa vigente.";*
- quindi si rendeva necessario procedere ad operazioni di razionalizzazione e i Soci ritenevano di sciogliere e liquidare Aerogest srl;
- Aerogest srl verrà liquidata e cancellata dal registro delle imprese;
- per effetto della suddetta liquidazione di Aerogest, le azioni già di Aerogest in Aeroporto sono state attribuite agli odierni Paciscenti, in proporzione alla quota da ciascuno posseduta in Aerogest;

PREMESSO CHE

- i Paciscenti non sono gli unici soci di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca spa;
- CCIAA di Verona sarà proprietaria di azioni di Aeroporto Catullo spa in numero di 436.602 pari a 18,359%;
- Provincia Autonoma di Trento sarà proprietaria di azioni di Aeroporto Catullo spa in numero di 338.391 pari a 14,230%;
- Provincia di Verona sarà proprietaria di azioni di Aeroporto Catullo spa in numero di 231.505 pari a 9,735%;
- Comune di Verona sarà proprietario di azioni di Aeroporto Catullo spa in numero di 111.560 pari a 4,691%;
- i Paciscenti convengono che la liquidazione di Aerogest si è resa necessaria per adempiere alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie richiesta per legge e che tuttavia permane, nell'interesse pubblico, l'esigenza di coordinare la gestione delle partecipazioni e dei diritti sociali in Aeroporto al fine di garantire l'efficiente perseguimento delle finalità istituzionali dei Soci;

tutto ciò premesso, fra i Soci di Aeroporto, come sopra identificati, si conviene e stipula il seguente accordo (di seguito anche Accordo)

Art. 1 – Valore delle premesse

1.1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

2.1. Oggetto dell'Accordo è la gestione congiunta da parte dei Soci delle partecipazioni azionarie in Aeroporto, al fine di concertare le decisioni da assumere in sede assembleare o extrassembleare per la miglior realizzazione delle finalità istituzionali dei Paciscenti.

Art. 3 – Organi dell'Accordo

3.1. Sono organi dell'Accordo l'Assemblea e il Presidente.

3.2. L'Assemblea è costituita da tutti i Paciscenti, che hanno diritto di voto ciascuno in proporzione alla partecipazione detenuta in Aeroporto.

3.3. I Paciscenti partecipano all'Assemblea ciascuno attraverso il proprio legale rappresentante o suo delegato, salvo quanto previsto dal successivo art. 4, punto 5.

3.3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti e dura in carica per due anni. In sede di prima attuazione del presente accordo e per la durata di due anni dalla stipula del presente atto, il Presidente è individuato nel legale rappresentante della Camera di Commercio Industria Agricoltura e artigianato di Verona, o suo delegato.

Art. 4 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

4.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente entro 2 giorni liberi dalla pubblicazione, o comunicazione se anteriore, dell'avviso di convocazione dell'assemblea di Aeroporto e comunque in tempo utile per consentire la preventiva consultazione dei soci in vista dell'esercizio congiunto del voto o la gestione congiunta dei diritti sociali.

4.2. La convocazione avviene a mezzo PEC e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà la riunione. Se non diversamente indicato, la riunione si terrà presso la sede legale dell'Ente di appartenenza del Presidente. La PEC dei Soci cui indirizzare la convocazione dell'Assemblea e le altre comunicazioni è quella risultante dal sito web "indicepa.gov.it".

4.3. Qualora non vi provveda il Presidente e, in ogni caso, quando se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'oggetto e alle finalità del presente Accordo, ciascun Paciscente potrà convocare l'Assemblea con le formalità indicate nell'art. 4.2.

4.4. La riunione può tenersi anche con mezzi telematici audio e/o video che assicurino, per i Paciscenti non presenti, la possibilità di condivisione della documentazione e di intervenire nella discussione.

4.5. In caso di impossibilità a partecipare personalmente, i Paciscenti possono farsi rappresentare, con delega rilasciata per iscritto e allegata al verbale della riunione, da un altro Paciscente. Non è ammessa la delega a favore di soggetti, persone fisiche o giuridiche, diverse dai Paciscenti.

4.6. La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, anche a mezzo delega, è un

obbligo specifico di ciascun Paciscente.

Art. 5 – Costituzione, Presidenza, svolgimento e verbalizzazione dell'Assemblea

5.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente, che identifica i partecipanti e la loro legittimazione ad intervenire, assicura l'ordinato svolgimento dei lavori e proclama l'esito delle votazioni.

5.2. Il Presidente è assistito dal Segretario, scelto, con voto capitario, a maggioranza dei partecipanti.

5.3. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione e nelle eventuali convocazioni successive e assume decisioni con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno il 75% delle quote di partecipazione che gli stessi hanno in Aeroporto.

5.4. È decisa all'unanimità qualunque modificazione del presente accordo nonché l'eventuale scioglimento anticipato dello stesso, salvo, in ogni caso, il rispetto della disciplina prevista dall'art. 9, comma 5, del D.lgs. 175/2016.

5.5. Con il consenso di tutti i Paciscenti è ammessa la partecipazione all'Accordo di altri soggetti, purché soci di Aeroporto e nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 9, comma 5 del D.lgs. 175/2016.

5.6. Se tuttavia l'assemblea ha ad oggetto la presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche sociali, la decisione è assunta con il voto favorevole del 50%+1 delle quote di partecipazione che i paciscenti hanno in Aeroporto.

5.7. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza prevista dal comma precedente, ciascun paciscente potrà liberamente assumere la decisione in assemblea di Aeroporto.

5.8. Delle riunioni è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale e la documentazione allegata è conservata dal Presidente.

Art. 6 – Recesso

6.1. Il recesso dal Patto è consentito solo in presenza di giusta causa.

6.2. Ai fini del presente accordo è da considerarsi giusta causa esclusivamente un fatto indipendente dalla volontà del socio, riconducibile all'adempimento di un dovere imposto dalla legge accertato da atti di autorità giurisdizionali e/o amministrative riferite alla partecipazione in Aeroporto ai quali il paciscente si debba conformare.

Art. 7 – Esecuzione delle delibere dell'Assemblea

7.1. I Paciscenti danno mandato irrevocabile al Presidente di esprimere, sulla base di apposita delega, il voto in assemblea di Aeroporto in conformità a quanto deciso nell'Assemblea dei Paciscenti. La delega sarà rilasciata dal singolo Socio in conformità alla disciplina prevista dalla legge e dallo statuto di Aeroporto al termine dell'Assemblea di cui al precedente art. 5 o comunque entro il giorno successivo.

7.2. In alternativa alla previsione di cui punto 7.1. i Soci si impegnano a partecipare all'assemblea di Aeroporto e a esercitare il voto in conformità alla decisione assunta nell'Assemblea dei Paciscenti.

Art. 8 – Penali

8.1. Per ciascuna violazione degli obblighi nascenti dal presente Accordo il Paciscente verserà a titolo di penale la somma di Euro 10.000,00 a favore degli altri in proporzione alla loro quota di partecipazione in Aeroporto.

8.2. La violazione dovrà essere contestata dal Presidente con atto scritto notificato a mezzo PEC e il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione dell'inadempimento. Nel caso di inerzia del Presidente oppure qualora riguardi il Socio di cui il Presidente è rappresentante, la contestazione può essere effettuata da qualsivoglia altro Socio.

Art. 9 – Composizione delle controversie

9.1. Le parti si impegnano a tentare una amichevole composizione delle eventuali controversie fermo restando il diritto alla tutela giurisdizionale. In caso di controversie sono competenti le Sezioni Specializzate in materia di Impresa presso il Tribunale di Venezia.

Art. 10 – Durata

10.1. Il presente accordo ha durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione.

10.2. Nei sei mesi anteriori alla scadenza, gli aderenti manifestano espressamente l'intenzione di rinnovare il presente Accordo con comunicazione scritta e trasmessa via PEC al Presidente. Contestualmente i Soci avvieranno le procedure ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.lgs. 175/2016.

10.3. Qualora uno o più Paciscenti non rinnovino la partecipazione al presente Accordo quest'ultimo deve considerarsi definitivamente sciolto.

Art. 11 – Divieto di cessione della partecipazione

11.1. I Paciscenti si obbligano, per l'intera durata dell'Accordo, a non cedere le partecipazioni in Aeroporto e a non costituire sulle stesse diritti a favore di terzi, nemmeno di garanzia.

11.2. Resta salva la cessione della partecipazione come conseguenza o applicazione di un piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, riconducibile all'adempimento di un dovere imposto dalla legge accertato con atti di autorità giurisdizionali e/o amministrative riferiti alla partecipazione in Aeroporto ai quali il paciscente si debba conformare.

11.3. In caso di cessione di partecipazione ai sensi del comma precedente, il paciscente decade automaticamente dal patto, con effetto dal giorno di stipula del contratto di cessione.

11.4. L'acquirente della partecipazione potrà aderire al patto solo alle condizioni dell'art. 5.5.

12 – Disposizioni finali

12.1 Per tutto quanto non disciplinato dal Presente Accordo, si osservano le disposizioni di legge in materia di patti parasociali.